

Linee Guida per la Gestione delle Segnalazioni di illecito e Misure a Tutela del Segnalante (Whistleblower)

Revisione del Documento: **01**

Data revisione: **08/10/2024**

	Struttura	Nome e Cognome	Firma digitale PAdES ¹
Redazione	RPCT – Anticorruzione e Trasparenza	Silvia TREZZI	
Verifica	Supporto Normativo Protezione dei Dati Personali	Matteo TAVOLA	
	R.P.C.T. e Relazioni Istituzionali	Ennio Erio BEVILACQUA	
	Direttore Generale	Lorenzo GUBIAN	
Approvazione	Organo Amministrativo	Marco AMBROSINI	

¹ Ai sensi dell'articolo 23 del CAD e delle relative norme attuative, si attesta che il presente documento costituisce copia dell'originale redatto e sottoscritto in forma digitale ai sensi del DPCM 13 novembre 2014 conservato negli archivi informatici di questo ufficio ed è ad esso conforme

Indice:

1.	CONTESTO NORMATIVO	3
2.	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
3.	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE.....	4
3.1	Soggetti che possono effettuare la segnalazione	4
3.2	Oggetto della segnalazione.....	4
3.3	Destinatario della Segnalazione	6
3.4	Canali di Segnalazione	6
4.	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	7
4.1	Modalità di segnalazione	7
4.2	Piattaforma informatica crittografata	7
4.3	Servizio postale ordinario	8
4.4	Orale mediante incontro diretto con il RPCT	9
5.	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL RPCT	10
5.1	Fasi dell'istruttoria	10
5.1.1	Presa in carico	10
5.1.2	Pre-Istruttoria	10
5.1.3	In istruttoria	10
5.1.4	Esiti istruttoria	11
5.1.5	Esito della Comunicazione	12
5.1.6	Archiviazione segnalazione cartacea.....	12
5.1.7	Periodo e modalità di conservazione	12
5.1.8	Gestione Segnalazioni Anonime.....	12
5.1.9	Potere sostitutivo	13
6	SISTEMA DI PROTEZIONE.....	13
6.1	Misure di tutela della riservatezza del soggetto segnalante	13
6.1.1	Trattamento dei dati identificativi nei rapporti con terzi soggetti	13
6.1.2	Sottrazione all'accesso	14
6.1.3	Tutela della riservatezza del soggetto segnalato	15
6.1.4	Limitazioni ai diritti dell'interessato.....	15
6.1.5	I soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione	16
6.2	Segnalazione di comportamenti discriminatori	16
6.3	Misure di Sostegno	17
6.4	Limitazioni delle responsabilità.....	18
7	INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE.....	19
8	SANZIONI.....	19
9	SANZIONI DISCIPLINARI	19
10	RELAZIONE ANNUALE.....	19
11	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE.....	19
12	STORICO DELLE REVISIONI	20
13	ALLEGATI.....	20

1. Contesto normativo

L'istituto del **Whistleblowing**, introdotto dall'art. 1 co. 51 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" che ha previsto l'inserimento dell'art. 54-bis nel D.Lgs. n. 165/2001 concernente la "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. whistleblower) successivamente modificato dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179, "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati e irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", **a decorrere dal 15 luglio 2023 è normato dal D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"**.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 10 marzo 2023 n. 24, **ANAC**, con la **delibera n. 311 del 12 luglio 2023**, ha approvato le "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione europea e protezione delle persone segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*".

2. Scopo del documento

Il presente documento (di seguito anche "Linee Guida") **disciplina le modalità di trasmissione delle segnalazioni di comportamenti illeciti, la gestione delle stesse e le forme di tutela del segnalante ("Whistleblower"), in conformità al D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"**.

Il presente documento, inoltre, costituisce **parte integrante** del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (**PTPCT**) di ARIA S.p.A. quale **misura generale obbligatoria di prevenzione**.

La presente disciplina si prefigge lo scopo di:

- a) delineare la procedura attraverso la quale è possibile segnalare condotte illecite all'organo interno alla Società a ciò preposto, ossia il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (di seguito: "RPCT");
- b) fornire alcuni chiarimenti in ordine alla terminologia utilizzata dalla normativa in materia di whistleblowing, al fine di favorirne la conoscenza da parte degli interessati;
- c) descrivere l'iter di gestione della segnalazione interna da parte del RPCT;
- d) mettere a disposizione degli interessati, con riferimento alle segnalazioni interne ai sensi del D. Lgs 24/2023 informazioni chiare:
 - sul canale;
 - sulle procedure;
 - sui presupposti per effettuare le segnalazioni.

3. Procedura di Segnalazione

3.1 Soggetti che possono effettuare la segnalazione

Ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, i **soggetti che possono segnalare illeciti** al RPCT di ARIA S.p.A. sono:

- i dipendenti di ARIA S.p.A., sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso ARIA S.p.A.;
- i lavoratori o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di ARIA S.p.A.;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso ARIA S.p.A.;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso ARIA S.p.A.;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso ARIA S.p.A.

Le informazioni sulle **violazioni devono riguardare** comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, che ricomprende attività lavorative o professionali presenti e passate, in cui il soggetto acquisisce informazioni su violazioni e che rischia ritorsioni.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova, anteriormente alla costituzione del rapporto di lavoro e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico.

I soggetti che effettuano la segnalazione possono essere assistiti da un **Facilitatore** (vedi successivo par. 6.1.5).

Si rammenta che per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia ai sensi del combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale, la segnalazione indirizzata al RPCT non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità giudiziaria.

3.2 Oggetto della segnalazione

L'oggetto della segnalazione è ampio e riguarda **azioni od omissioni inerenti "violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato"**.

Il decreto definisce "violazioni":

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel citato allegato, relativi ai seguenti

settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, par 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e quelle riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- 7) informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate (ad esempio, occultamento o distruzione delle prove circa la commissione di violazioni).

Le informazioni possono riguardare sia le **violazioni commesse**, sia quelle **non ancora commesse** che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di **elementi concreti**.



In conformità con quanto stabilito dal **Codice Etico e di Comportamento** della Società (vedi successivo par. 3.6), che promuove la tutela della persona e contrasta ogni forma di atteggiamento o comportamento discriminatorio, molesto o lesivo, ARIA S.p.A. garantisce protezione ai dipendenti vittime di molestie sessuali (Art. 609 Bis C.p.) e prevede pertanto che il Whistleblowing **includa** anche le **molestie sessuali** tra i temi oggetto di segnalazione

- **Non sono ricomprese** tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.
- Le disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida **non si applicano** alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- **Non sono più ricomprese** tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività. Tuttavia, esse possono costituire elementi concreti (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.
- **Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di appalti relativi a sicurezza nazionale o difesa, a meno che rientrino nel Diritto derivato pertinente dell'EU

La Segnalazione deve essere il **più possibile circostanziata** al fine di consentire la delibazione dei fatti.

Devono, in particolare, risultare **chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati**. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

La Segnalazione deve essere effettuata secondo **buona fede** e non deve assumere contenuti ingiuriosi oppure offensivi, ovvero contenere giudizi morali volti ad offendere l'onore o la reputazione personale o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono ascritti.

3.3 Destinataro della Segnalazione

In ARIA S.p.A. il **soggetto destinatario** della segnalazione è **esclusivamente** il RPCT al quale soltanto è consentito l'accesso ai dati personali del segnalante.

Se la Segnalazione viene raccolta nel corso di un incontro diretto, il RPCT, garantendo la riservatezza sull'identità del Segnalante, è assistito nell'attività istruttoria dal personale della Struttura RPCT che a tal fine ha ricevuto specifica nomina e formazione in materia di privacy ed è autorizzato al trattamento dei dati.

La segnalazione interna **presentata ad un soggetto diverso del RPCT** deve essere trasmessa, entro **sette giorni** dal suo ricevimento, al RPCT dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

3.4 Canali di Segnalazione

Il D.Lgs 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

In primo luogo, infatti, il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno dei soggetti cui si applica la normativa appositi "**canali interni**" per ricevere e trattare le segnalazioni. **Questi canali sono senza dubbio privilegiati, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione.**

La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verificano particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al "**canale esterno**" attivato presso ANAC.

Allo stesso tempo il legislatore, nell'ottica di consentire di scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, e quindi di garantire una più ampia protezione, ha previsto anche la possibilità di effettuare una **divulgazione pubblica**. Anche in tal caso è necessario ricorrano particolari condizioni.

Infine, il D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, nel recepire l'indicazione contenuta nella normativa europea, prevede che si debba effettuare una denuncia nei casi in cui il diritto dell'Unione o nazionale imponga alle persone segnalanti di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio nell'ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali o perché la violazione costituisce reato.

CANALI DI SEGNALAZIONE
INTERNA (NELL'AMBITO DEL CONTESTO LAVORATIVO)
ESTERNA (ANAC)
DIVULGAZIONE PUBBLICA (TRAMITE LA STAMPA, MEZZI ELETTRONICI O MEZZI DI DIFFUSIONE IN GRADO DI RAGGIUNGERE UN NUMERO ELEVATO DI PERSONE)
DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA o CONTABILE

Di seguito, si illustrano le **modalità procedurali per il canale di Segnalazione interno**.

Per quanto riguarda il canale di segnalazione esterno, la divulgazione pubblica e la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, si rimanda a quanto novellato nel D.Lgs 24/2023 e richiamato nell'apposita sotto-sezione di Società Trasparente → "Altri contenuti – Whistleblowing" (<https://trasparenza.ariaspa.it/wps/portal/site/aria-st/altri-contenuti-whistleblowing>).

4. Canale di Segnalazione Interna

4.1 Modalità di segnalazione

In ARIA S.p.A. sono previste le seguenti forme di segnalazione interna:

- a. **Piattaforma informatica crittografata.**
- b. **Servizio Postale Ordinario.**
- c. **Orale mediante incontro diretto con il RPCT.**

4.2 Piattaforma informatica crittografata

La piattaforma informatica di ARIA S.p.A., tramite il ricorso a strumenti di crittografia, **garantisce la riservatezza:**

- ✓ della persona segnalante;
- ✓ del facilitatore;
- ✓ della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- ✓ del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma informatica crittografata (di seguito anche "piattaforma informatica") è accessibile a tutte le categorie di segnalanti accedendo alla seguente url: <https://gestioneilleciti.ariaspa.it>.



L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA È ASSOLUTAMENTE RACCOMANDATA IN VIA PRIORITARIA - QUALE SEGNALAZIONE INTERNA - IN QUANTO CONSENTE LA PIÙ AMPIA GARANZIA DI RISERVATEZZA. Solo il RPCT ha infatti accesso all'identità del Segnalante e comunque vi accede solo se necessario e nei casi previsti dalla legge.

Al momento della Segnalazione la piattaforma informatica genera un **Codice della pratica**, una **Password** e un **codice PIN**, in modo casuale e automatico – detto One Time Key Code (OTKC) che costituisce l'avviso di ricevimento della segnalazione da parte del RPCT (art. 5, comma 1, lett. a) del Dlgs 24 del 2023).

Il Segnalante deve registrare e conservare accuratamente il **Codice della pratica**, la **Password** e il **PIN** che identificano in maniera univoca la segnalazione e gli consentono di verificare direttamente sulla piattaforma informatica lo stato dell'istruttoria della pratica.

Per **motivi di sicurezza in caso di smarrimento, non è possibile procedere al recupero del Codice della pratica**, la **Password** e il **PIN** e occorre formalizzare una nuova segnalazione.

In via assolutamente residuale e non raccomandata è possibile utilizzare anche i seguenti altri canali di segnalazione interna:

4.3 Servizio postale ordinario

Nel caso di utilizzo del servizio postale ordinario, la Segnalazione può essere presentata utilizzando l'**apposito modulo** allegato alle presenti Linee Guida e disponibile accedendo alla *intranet* aziendale nella *Community* "Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Antiriciclaggio" e nella sotto-sezione di Società Trasparente → "Altri contenuti – Whistleblowing" (<https://trasparenza.ariaspa.it/wps/portal/site/aria-st/altri-contenuti-whistleblowing>).

Il "*Modulo per segnalazioni illecite*" è da compilarsi in ogni sua parte; tuttavia, è possibile inviare una segnalazione con diversa struttura da quella prevista nel modulo, anche se sconsigliato, a condizione che contenga gli stessi elementi essenziali.

La Segnalazione deve essere inviata al **RPCT di ARIA S.p.A., Piazza Gae Aulenti n. 1, 20154 Milano**, e deve essere inserita in n. **3** distinte buste chiuse secondo le seguenti modalità:

- la **1^a busta** deve contenere i dati identificativi e di contatto del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e **deve essere chiusa, recando all'esterno solo la dicitura "BUSTA N. 1"**;
- la **2^a busta** deve contenere la Segnalazione in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione e **deve essere chiusa, recando all'esterno solo la dicitura "BUSTA N. 2"**;
- entrambe dovranno poi essere inserite in una **3^a busta chiusa** che rechi all'esterno **la dicitura "RISERVATA al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"**.

Tali comunicazioni verranno registrate dal protocollo di ARIA S.p.A. **tramite scansione e registrazione del solo involucro esterno**, che verrà poi trasmesso senza ritardo al RPCT.

Laddove si intenda presentare una Segnalazione è importante **indicare chiaramente** nell'apposita sezione del

suddetto modulo che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Al fine di non pregiudicare la riservatezza del segnalante, **non è possibile fornire avviso di ricevimento della ricezione della segnalazione.**

Il RPCT, garantendo la riservatezza sull'identità del segnalante qualora indicato nell'apposito modulo, anche con il supporto della propria struttura, provvederà all'inserimento della Segnalazione ricevuta nella piattaforma informatica.

Successivamente il RPCT contatterà direttamente il Segnalante, ai recapiti contenuti nella **1^a busta**, al fine di fissare un appuntamento nel proprio ufficio per consegnare il **Codice Pratica, Password e Codice PIN** generati dal sistema in modo da restare informati sullo stato della pratica.

Diversamente, nel caso in cui la Segnalazione sia trasmessa ad un soggetto diverso dal RPCT e il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing, detta Segnalazione è considerata quale **segnalazione ordinaria** e, pertanto, non è più sottratta ad un eventuale accesso.

In tale ultima ipotesi, quindi, qualora la segnalazione sia oggetto di istanza di ostensione, potranno trovare applicazione le discipline delle singole tipologie di accesso (a seconda dei casi, documentale, civico o generalizzato).

Il RPCT provvederà secondo le relative discipline a bilanciare gli interessi contrapposti e valutare, previa interlocuzione con i controinteressati, tra cui il Segnalante, se concedere o meno l'accesso alla segnalazione secondo i principi e i limiti previsti dal D.Lgs n. 33/2013 o dalla L. n. 241/1990.

4.4 Orale mediante incontro diretto con il RPCT

La Segnalazione può essere presentata dal Segnalante al RPCT mediante **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole. Su richiesta l'incontro potrà avvenire in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali della Società, al fine di garantire la massima riservatezza.

Il **RPCT acquisisce la Segnalazione**, previo consenso della persona Segnalante redigendo apposito verbale e successivamente procede ad inserirla sulla piattaforma informatica mediante le proprie credenziali di accesso.

Il RPCT, al termine dell'inserimento della segnalazione, acquisisce dalla piattaforma informatica il **Codice Pratica la Password e il Codice PIN - di primo accesso** - che trasferisce contestualmente per via orale al Segnalante.

Il Segnalante può utilizzare il **Codice Pratica e la Password** per effettuare in autonomia il successivo accesso alla piattaforma informatica per verificare lo stato della segnalazione.

Si precisa che in caso di **smarrimento di Codice Pratica, Password e Codice PIN** il Segnalante **non può effettuare l'accesso allo stato della segnalazione**. Il Codice Pratica, la Password e il Codice PIN **non possono essere replicati**.

Si rammenta quindi che è onere del segnalante averne adeguata cura. In caso di smarrimento del **Codice Pratica**, della **Password** e del **Codice PIN** diventa onere del Segnalante far presente al RPCT tale situazione, comunicando ogni informazione utile in merito alla segnalazione di cui ha smarrito codice Pratica, la Password e Codice PIN.

5. Gestione della segnalazione da parte del RPCT

5.1 Fasi dell'istruttoria

Il RPCT da seguito alle Segnalazioni ricevute svolgendo l'attività istruttoria articolata secondo le seguenti fasi:

5.1.1 Presa in carico

La presa in carico avviene entro **sette (7) giorni dalla ricezione** e il Segnalante può riscontrare direttamente dalla piattaforma informatica l'avvenuta presa in carico.

5.1.2 Pre-Istruttoria

La fase di Pre-Istruttoria prevede la valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione, da concludersi di norma in **quindici (15) giorni lavorativi dalla ricezione** della stessa.

In questa fase il RPCT valuta la sussistenza dei **requisiti essenziali** indicati negli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs 10 marzo 2023 n. 24 e l'**oggetto della segnalazione**, ai fini dell'avvio dell'istruttoria.

La Segnalazione è considerata **inammissibile e viene archiviata in via diretta dal RPCT** per i seguenti motivi:

- a. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a);
- b. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito corredata da documentazione non appropriata o non pertinente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- c. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- d. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati nelle presenti Linee Guida;
- e. sussistenza di violazioni di lieve entità.

5.1.3 In istruttoria

In questa fase, da concludersi **entro tre (3) mesi dalla data della presentazione della Segnalazione**, il RPCT svolge un'attività di **verifica e di analisi della Segnalazione**, compiendo ogni atto istruttorio utile ed efficace per la definizione del procedimento, mediante:

- acquisizione di atti e documenti da altri uffici di ARIA S.p.A.;
- richiesta di supporto e coinvolgimento di terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre

cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato;

- richiesta al Segnalante di chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite il canale informatico o di persona e in questa fase sospendere lo stato della segnalazione;
- audizione del responsabile della presunta violazione, anche dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti (vedi successivo par. 6.1.3).

Qualora nella fase istruttoria dovesse emergere che la segnalazione abbia rilevanza ai fini del D. Lgs 231/2001, il RPCT provvede a informare per competenza l'Organismo di Vigilanza (**OdV**) attraverso l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza231@ariaspa.it avendo cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, recependone gli esiti delle valutazioni.

5.1.4 Esiti istruttoria

Qualora il RPCT ravvisi la **fondatezza della segnalazione** , trasmette tempestivamente ai seguenti Organi preposti interni o Enti/Istituzioni esterne ognuno secondo le proprie competenze, una **relazione di risultanze istruttorie** , avendo cura di tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante:


- **Al Direttore Generale** per l'attivazione del procedimento disciplinare il quale, successivamente, coinvolge il **Responsabile della Struttura Risorse Umane** per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari di competenza.
- **All'Organo Amministrativo:**
nel caso in cui la segnalazione riguardi il Direttore Generale, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
- **Nel caso di fatti penalmente rilevanti o di competenza della Corte dei Conti:**
qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il RPCT provvede alla loro immediata trasmissione alla competente Autorità giudiziaria o contabile, nel rispetto della tutela della riservatezza come prevista dalla normativa de qua. Per i casi in parola, la normativa vigente non indica espressamente le modalità che ARIA S.p.A. è tenuta a seguire al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante. Si è ritenuto, quindi - pur nella consapevolezza degli obblighi di legge vigenti rispetto ai procedimenti penali e a quelli davanti alla Corte dei Conti espressamente richiamati al co. 3 e co. 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 - che la trasmissione della segnalazione alla Autorità giudiziaria ordinaria e a quella contabile debba avvenire **specificando che si tratta di una segnalazione whistleblowing**, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal decreto.

Laddove l'Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del Segnalante, ARIA S.p.A. provvede a comunicare l'identità del medesimo.

È opportuno precisare che il Segnalante è preventivamente avvisato, attraverso l'informativa relativa al trattamento dei dati personali presente in piattaforma informatica e nella sotto-sezione di Società Trasparente "Altri contenuti – Whistleblowing" (<https://trasparenza.ariaspa.it/wps/portal/site/aria-st/altri-contenuti-whistleblowing>), della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile.

5.1.5 Esito della Comunicazione

Il RPCT comunica gli esiti degli accertamenti al segnalante, **entro tre (3) mesi** dalla data di ricezione della Segnalazione, e dispone l'archiviazione.



Fasi istruttoria piattaforma informatica

5.1.6 Archiviazione segnalazione cartacea

La Segnalazione cartacea, completa di tutti gli atti istruttori, è conservata in luogo riservato, in armadio dotato di chiavi in possesso esclusivo del RPCT.

5.1.7 Periodo e modalità di conservazione

Le **Segnalazioni interne** e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e **comunque non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Si osservano le modalità di conservazione definite dalle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 24/2023 commi 2, 3 e 4, in quanto applicabili in relazione alle caratteristiche dei canali di segnalazione disponibili e alla tipologia di segnalazione effettuata.

5.1.8 Gestione Segnalazioni Anonime

Le Segnalazioni **da cui non sia possibile ricavare l'identità del segnalante** sono **considerate anonime**, e ove circostanziate sono **equiparate a segnalazioni ordinarie**. Verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalanti, a tutela del denunciato.

In ogni caso, il Segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC

di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il D.Lgs. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

Il RPCT, laddove riceva le Segnalazioni anonime attraverso canali interni provvede a registrarle conservando la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

In quest'ottica le divulgazioni pubbliche "anonime" vengono estrapolate (ad esempio consultando i mezzi di stampa o le piattaforme web e social), registrate/catalogate e conservate da parte del RPCT, rendendo così possibile un richiamo ad esse da parte del segnalante che intenda disvelare la propria identità ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni in ragione della divulgazione

5.1.9 Potere sostitutivo

Laddove lo stesso RPCT sia coinvolto nella segnalazione ovvero ravvisi un potenziale conflitto di interessi lo stesso segnala immediatamente la situazione all'Organo Amministrativo per l'individuazione di altro dirigente cui assegnare l'attività istruttoria

6 Sistema di protezione

Il sistema di protezione si basa su quattro elementi fondamentali:

1. Misure di tutela della riservatezza;
2. segnalazioni comportamenti discriminatori (protezione dalle ritorsioni);
3. misure di sostegno;
4. limitazioni della responsabilità.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto diritti alle tutele previste dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuati nelle sedi protette (giudiziario, amministrativo, sindacali) di cui all'art. 2113 c.4 del Codice civile.

6.1 Misure di tutela della riservatezza del soggetto segnalante

6.1.1 Trattamento dei dati identificativi nei rapporti con terzi soggetti

I canali di segnalazione interni sono affidati al RPCT che si avvale di personale appositamente dedicato, formato e autorizzato a tale specifico trattamento.

In particolare, il personale che gestisce le segnalazioni è autorizzato al trattamento dei dati personali da parte di ARIA S.p.A. ed è destinatario di una specifica formazione in materia di privacy.

La piattaforma informatica consente un accesso selettivo alle segnalazioni. **Solo il RPCT può accedere ai dati del Segnalante.**

L'**identità** della persona del segnalante e **qualsiasi altra informazione** da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità **non possono essere rivelate**, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, **a persone diverse dal RPCT**, espressamente autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt.

29 e 32, par. 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il **RPCT accede ai dati** dell'identità del segnalante presentata in forma scritta mediante la piattaforma informatica soltanto **laddove sia strettamente necessario per la gestione** della segnalazione dandone **adeguata motivazione** nell'esito nel **provvedimento di definizione dell'istruttoria** ovvero nel caso occorra chiedere chiarimenti o integrazioni al segnalante.

Quando, per ragioni istruttorie, altri uffici, ovvero gli stessi collaboratori della Struttura RPCT, all'interno della Società, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione, o della documentazione ad essa allegata, non deve essere rivelata l'identità del segnalante. Il RPCT provvede ad espungere i dati identificativi del segnalante e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso.

Quando provvede alla trasmissione della Segnalazione o delle risultanze istruttorie all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o ad altro ente, il RPCT evidenzia che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del D.Lgs 24/2023.

Il RPCT comunica al Segnalante quali siano le Autorità esterne alle quali la segnalazione è stata trasmessa. Detti soggetti trattano i dati nello svolgimento di propri compiti istituzionali e, dunque, in qualità di titolari del trattamento.

Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante la Società può procedere a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

Qualora il RPCT debba avvalersi di personale della Società ai fini dell'istruttoria, tale personale - che comunque non può avere conoscenza dell'identità del segnalante - è autorizzato al trattamento dei dati in relazione a detta attività e, di conseguenza, deve attenersi al rispetto delle istruzioni impartite nell'atto di nomina, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente fornite dal RPCT.

Ai sensi dell'art.1, c. 14, della legge n. 190/2012, la violazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT da parte di dipendenti della Società e, ivi compresa la tutela del whistleblower anche dal punto di vista della riservatezza, è sanzionabile sotto il profilo disciplinare. A tal proposito si richiamano anche alle indicazioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento della Società.

6.1.2 Sottrazione all'accesso

La **Segnalazione è sottratta all'accesso documentale e all'accesso civico generalizzato** (art. 5 D.Lgs 33/2013) per rispettare l'obbligo di riservatezza, previsto dagli artt. 22 e seguenti del D.Lgs 241/1990.

Nel caso in cui la Segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e per questo l'identità del segnalante sia stata svelata, la Segnalazione, in quanto considerata segnalazione ordinaria, non può più essere sottratta all'accesso e qualora oggetto di istanza di ostensione verranno applicate le

discipline delle singole tipologie di accesso (a seconda dei casi documentale, civico, generalizzato).

6.1.3 Tutela della riservatezza del soggetto segnalato

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate anche le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato. Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito. Pertanto, conformemente ai principi stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679, fin dalla fase di ricezione della segnalazione occorre aver cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi cui in concreto tali soggetti sono esposti, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

La tutela della persona segnalata si applica, salvo le disposizioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nome del soggetto segnalato, quando questi è sospettato di essere responsabile di una violazione (Es: in caso di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria o tributaria). In conformità ai principi di privacy by design e privacy by default, previsti dall'art. 25 del regolamento (UE) 2016/679 si deve garantire la protezione dei dati personali sin dalla progettazione del canale di segnalazione (privacy by design) e devono essere trattati solo i dati personali strettamente necessari e pertinenti con la segnalazione (Privacy by default). Tali dati non saranno resi accessibili in via automatica a un numero indefinito di soggetti, ma solo ai soggetti autorizzati adeguatamente formati e dotati dei relativi privilegi di accesso.

La persona segnalata ha la possibilità di essere ascoltata, su sua richiesta, anche attraverso un procedimento cartolare, tramite l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tuttavia, tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda, ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione. In ogni caso, il diritto all'informazione si applica solo quando tale procedimento si basa, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa (art. 12, co. 1-8, D.Lgs. n. 24/2023).

Le medesime tutele sono garantite nei confronti dei Facilitatori (vedi successivo par. 6.1.5) o delle persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione (es. persone indicate come testimoni).

6.1.4 Limitazioni ai diritti dell'interessato

In base alle disposizioni dell'articolo 2-undecies del D.Lgs n. 196/2003, co. 1, lett. f), i diritti dell'interessato previsti dagli artt. 15-22 del GDPR 679/2016, come il diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR), il diritto di rettifica (art. 16 GDPR), il diritto alla cancellazione o "diritto all'oblio" (art. 17 GDPR), il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR), e il diritto di opposizione al trattamento, anche in caso di profilazione (artt. 21 e 22 GDPR), possono essere esercitati direttamente con richiesta al titolare del trattamento o tramite reclamo al Garante. Tuttavia, si sottolinea che tali richieste, sono soggette ad approfondita valutazione da parte del Titolare, che potrebbe ritenerle "non accoglibili" qualora l'esercizio di tali diritti possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di

cui sia venuta a conoscenza in virtù del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte.

Questa previsione si applica in conformità al D. Lgs 24/2023 che attua la direttiva (UE) 2019/1937, che riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, o che segnalano violazioni (art. 52-bis e 52-ter D.Lgs 385/1993; art. 4-undecies e 4-duodecies del D. Lgs 58/1998). La norma, inoltre, prevede all'art. 13 co. 3 del D. Lgs 24/2023 la possibilità di differire l'esercizio di tali diritti nei casi e con le modalità ivi previste.

L'RPCT, nel caso riceva una richiesta di esercizio di tali diritti, informa l'interessato delle facoltà di rivolgersi al Garante della Privacy che procederà mediante accertamento ai sensi dell'art. 160 del D. Lgs n. 196/2003. Il RPCT agisce in qualità di soggetto autorizzato dal Titolare (ARIA S.p.A.) al trattamento dei dati.

Inoltre, la persona coinvolta in una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito di tale contesto, non può esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR 679/2016 per il tempo e nei limiti in cui ciò sia necessario e proporzionato. Ciò accade quando l'esercizio di tali diritti potrebbe arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, quindi, è preclusa anche la possibilità, per il soggetto segnalato di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

6.1.5 I soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione

SOGGETTI TUTELATI DIVERSI DA CHI SEGNALE, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE
D.Lgs. n. 24/2023
Facilitatore , persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Può essere anche un sindacalista che NON usi la sigla sindacale
Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante , denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica , che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano.
Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

6.2 Segnalazione di comportamenti discriminatori

ARIA S.p.A. tutela il Segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, tentata o minacciata, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che possa causare danni ingiusti quali, ad esempio, trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento, applicando, nei confronti degli autori di tali misure, le sanzioni disciplinari previste nel CCNL di riferimento e fatte salve le ulteriori forme di

responsabilità previste dall'ordinamento vigente a carico di questo/i (responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa-contabile).

Di seguito si fornisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una elencazione delle misure ritorsive:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.
- p) L'annullamento di una licenza o di un permesso
- q) La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

Oltre alle casistiche espressamente indicate nel D.Lgs 24/2023, possono costituire ritorsioni anche, ad esempio, la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati e il reiterato rigetto di richieste (Es. ferie, congedi).

Se il whistleblower dimostra di avere effettuato una segnalazione o una denuncia e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere di provare che la presunta ritorsione non è in alcun modo connessa alla predetta segnalazione/denuncia si sposta sull'autore della presunta ritorsione. Analoga inversione dell'onere della prova non è, invece, prevista in favore degli altri soggetti tutelati dal D. Lgs 24/2023

Per maggiori informazioni sulle tutele dalle ritorsioni e sulle condizioni cui le stesse sono subordinate, si rimanda alle Linee Guida adottate dall'ANAC, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

6.3 Misure di Sostegno

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituito presso **ANAC**, l'elenco degli **enti del Terzo settore** che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al D.Lgs 117/2017.

L'elenco è disponibile accedendo al sito <https://www.anticorruzione.it> (link <https://www.anticorruzione.it/Elenco+ETS+fornitori+di+misure+sostegno+whistleblower+>).

6.4 Limitazioni delle responsabilità

L'ultima forma di tutela riconosciuta dal D.Lgs 24/2023 riguarda le limitazioni di responsabilità rispetto alla rivelazione di alcune categorie di informazioni, ovvero:

- rivelazioni di informazioni coperte dall'obbligo di segreto, escludendo perciò l'integrazione dei reati di "*rivelazioni e utilizzazione del segreto d'ufficio*" (art. 326 c.p.), "*rivelazione del segreto professionale*" (art. 622 c.p.), "*rivelazione dei segreti scientifici e industriali*" (art. 623 c.p.) e "*violazione del dovere di fedeltà e lealtà*" (art. 2105 c.c.);
- violazione della tutela del diritto d'autore;
- violazione della protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La scriminante opera al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa. Queste sono:

- a. al momento della rivelazione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la Violazione;
- b. la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs 24/2023 per beneficiare delle tutele (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati; la violazione sia tra quelle segnalabili; siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, il Segnalante non incorre in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare. L'immunità da ogni responsabilità opera ove l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito (ad es. se la persona ha rivelato il contenuto di documenti cui ha lecitamente accesso sia nei casi in cui fa copie di tali documenti o li rimuove dai locali della Società, oppure se fotografa i locali della Società o accede ai luoghi a cui solitamente non ha accesso). Ove l'acquisizione o l'accesso alle informazioni o ai documenti in questione sia ottenuto commettendo un reato, come un accesso abusivo o un atto di pirateria informatica, l'esclusione della responsabilità non opera ma resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa e disciplinare per la Persona segnalante come disciplinata nell'ordinamento italiano.

La responsabilità penale e ogni altra forma di responsabilità civile, amministrativa, disciplinare non si configura con riguardo ai comportamenti, agli atti o alle omissioni poste in essere dall'ente o dalla persona se collegati alla segnalazione e se sono necessarie a rivelare la Violazione.

Sono fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso

(segnalazioni opportunistiche o/e effettuate allo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti) ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentalizzato di tale procedura.

7 Iniziative di sensibilizzazione

Il RPCT intraprende iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sull'istituto mediante divulgazione sulla *intranet* aziendale e/o tramite iniziative di formazione a tutto il personale su finalità dell'istituto e suo utilizzo, diritti e obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite, nonché sui risultati che l'attuazione della norma ha prodotto.

8 Sanzioni

In base all'art.21 del D.Lgs 24/2023, nel caso in cui ARIA S.p.A.:

- commetta ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza;
- non istituisca i canali di segnalazione;
- non adotti procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- non attui l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

l'ANAC applicherà sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro.

Nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della Persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, anche con sentenza di primo grado, l'ANAC applicherà una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro, non saranno garantite misure di protezione e sarà emanata una sanzione disciplinare.

9 Sanzioni Disciplinari

Si rimanda alla visione del regolamento disciplinare interno: <https://trasparenza.ariaspa.it> → altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione → Modello di Organizzazione e Gestione Ex D.Lgs. 231/01 e Codice Etico e di Comportamento.

10 Relazione Annuale

Il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della L. n. 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

11 Approvazione e pubblicazione

Il presente documento viene trasmesso per informazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il presente documento è archiviato presso la Struttura RPCT e diffuso a tutto il personale mediante pubblicazione nella *intranet* aziendale nella Community "Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Antiriciclaggio" e nella sottosezione di Società Trasparente "Altri contenuti – Whistleblowing"

(<https://trasparenza.ariaspa.it/wps/portal/site/aria-st/altri-contenuti-whistleblowing>).

12 Storico delle revisioni

Revisione	Data	Sintesi delle Modifiche
00	27/07/2023	Prima emissione
01	08/10/2024	Par. 3.2 Specifico riferimento all' inclusione alle molestie sessuali tra i temi oggetto di segnalazione. Par. 4.1 Eliminato il punto d) Orale mediante l'utilizzo di una linea telefonica dedicata Par. 5.1.5 Aggiornamento mappa "Fasi istruttoria piattaforma informatica" Par. 6.1.3 Aggiornamento contenuti Par. 6.4 Recepito aggiornamento normativo Cap. 8 Sanzioni e Cap. 9 Sanzioni disciplinari: nuovi inserimenti Aggiornamento Modulo Segnalazione Illeciti

13 Allegati

- ALL. 1 MODULO SEGNALAZIONE ILLECITI (cartaceo) – Rev. 02.
- ALL. 2 Informativa relativa al Trattamento dei Dati Personali connesso al servizio di Gestione attività istruttorie relative all'istituto del Whistleblower (Segnalante) – Rev.02.
- ALL. 3 Informativa relativa al trattamento dei dati personali connesso al servizio di gestione attività istruttorie relative all'istituto del Whistleblowing per il Segnalato – Rev.01.